



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Mobilità
Unità Operativa Dirigenziale 4

**Regolamentazione e disciplina degli usi e delle attività nel Porto di Acquamorta
Comune di Monte di Procida (Na)**

Art. 1 –

Ambito portuale e Planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Acquamorta- Comune di Monte di Procida (d'ora innanzi porto) è individuato nell'accordo redatto ai sensi dell'articolo 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto dalla Regione Campania e il Comune di Monte di Procida del 7 marzo 2018, pubblicato sul BURC n.37 del 28 maggio 2018.
2. Il porto di Acquamorta è definito da due moli, a Sud quello di sottoflutto e a Ovest quello di sopraflutto. Il molo di sopraflutto racchiude il porto sul lato nord-ovest ed è contraddistinto in I° braccio della lunghezza di 197 ml e II° braccio della lunghezza di 300 ml. Il molo di sottoflutto della lunghezza di 420 ml racchiude il porto sul lato sud ed è composto da una diga foranea per tutta la sua lunghezza.
3. Lo stralcio planimetrico allegato A (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 –

Molo di sopraflutto

- 1 Il I° braccio del molo di sopraflutto – individuato nell'allegata planimetria con la lettera A, confinante con il Largo VII Luglio è diviso in due corsie: la corsia del lato nord è accessibile con veicoli unicamente per le attività ivi consentite e la circolazione è regolata da apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima, mentre la corsia del lato sud è contraddistinta da un tratto di banchina esclusivamente pedonale di circa 90 ml.
- 2 Lo specchio acqueo prospiciente i primi 92 ml a partire dalla radice del I° braccio del molo di sopraflutto, evidenziato in arancio nella planimetria è destinato all'ormeggio di natanti da diporto.
- 3 Il tratto di banchina successivo della lunghezza di ml 15 ed il prospiciente specchio acqueo evidenziati in blu nella planimetria sono destinati al varo ed alaggio di natanti ed imbarcazioni mediante l'utilizzo di automezzo munito di gru semovente. L'Autorità Marittima disciplina con propria Ordinanza le modalità e tempi.
- 4 Il tratto di banchina successivo della lunghezza di ml.60 ed il prospiciente specchio acqueo evidenziato in viola nella planimetria è destinato ai collegamenti marittimi di linea.

- 5 I successivi ml. 15 ed il prospiciente specchio acqueo evidenziati in rosso nella planimetria, sono destinati all'accosto di unità da traffico locale (gite litorale flegreo, escursioni etc.), ovvero altri servizi non di linea, all'occorrenza autorizzati dalla competente Autorità Marittima.
- 6 Il tratto di banchina successivo della lunghezza di ml. 44 ed il prospiciente specchio acqueo evidenziato in grigio nella planimetria, sono destinati al punto di sbarco del pescato, giusto D.D. n. 9 del 2011 dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo della Regione Campania.
- 7 Alla fine de I° braccio del molo di sopraflutto (zona A) nella parte sottostante la rampa di accesso al II° braccio del molo di sopraflutto (zona B) è prevista un'area di circa 15 metri lineari, individuata nell'allegata planimetria con il colore giallo, dove allocare moduli omogenei da destinare a biglietterie per i servizi di trasporto marittimo di linea.
- 8 Sul I° braccio del molo di sopraflutto è possibile allocare, in occasione di manifestazioni di breve durata, strutture mobili di facile rimozione da adibire ad attività turistico ricreativa e religiosa, previa autorizzazione dell'Ente concedente.
- 9 Sul II° braccio del molo di sopraflutto, individuato con la lettera B nell'allegata planimetria, è vietato l'accesso pedonale e veicolare per tutta la sua lunghezza, fino al completamento degli interventi infrastrutturali ancora in itinere.

Art. 3

Aree portuali a terra

1. Alla radice dell'area pedonale del molo di sopraflutto denominata "Piazza delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera" è prevista la realizzazione di una platea a sbalzo posta a livello delle banchine esistenti da destinare a belvedere, evidenziata in marrone nella planimetria.
2. Il piazzale di parcheggio, in cui confluisce la strada provinciale G. Marconi, individuata in planimetria con la lettera C è destinato, secondo stalli predefiniti, a parcheggi prevalentemente gratuiti sia per autoveicoli che motoveicoli, nonché stalli per invalidi, stalli riservati ai mezzi delle Forze dell'Ordine, Forze di Polizia, mezzi della Capitaneria di Porto. Gli stalli sono collocati in modo da garantire il libero accesso allo scivolo di alaggio e varo, nonché la viabilità portuale. In ogni caso, per motivi di sicurezza, deve essere garantita una fascia di rispetto di circa 80 cm dal ciglio di banchina.
3. Nel medesimo piazzale di cui al comma precedente, sull'area sottostante la strada provinciale G. Marconi, individuata in planimetria con il colore giallo, è possibile allocare moduli omogenei da destinare a biglietterie, attività di promozione turistica, info-point, nonché, è possibile, consentire la sosta di mezzi autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande in forma itinerante. Proseguendo lungo il confine della strada provinciale succitata è previsto un piccolo distributore comunale denominato casetta dell'acqua, individuato in planimetria con il colore celeste. A seguire è possibile allocare servizi igienici di pubblica utilità, anch'essi individuali con il colore celeste. Nel tratto ancora successivo, individuato in planimetria con linea tratteggiata di colore rossa sono previsti gli uffici dell'Autorità marittima. L'area successiva, individuata nell'allegata planimetria con il colore giallo, è destinata ad attività turistico-ricreativa.
4. L'intera area di cui ai commi precedenti può essere utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni turistico-culturali-religiose, previa autorizzazione dell'Ente concedente.
5. Lungo la strada di collegamento con le ulteriori aree portuali, verso sud, per il primo tratto è vietata la sosta. A tal fine l'Autorità Marittima disciplina con propria Ordinanza la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6. A seguire l'area portuale, individuata con la lettera C¹ è destinata, secondo stalli predefiniti, a parcheggi conformi alle finalità già dettagliate nel comma 2 e collocati in modo da garantire la viabilità portuale. Nella predetta area, prospiciente l'area individuata con la lettera C² di cui al punto successivo, è previsto uno spazio destinato ad isola ecologica, individuato in planimetria con il colore celeste.
7. Al confine sud della sopracitata area di parcheggio C¹, l'area a terra, individuata in planimetria con la lettera C² è asservita ad uso parcheggio (diportisti). La medesima area può essere utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni turistico-culturali-religiose, previa autorizzazione dell'Ente concedente.
8. Ai margini dell'area di parcheggio C², lato occidentale, è prevista un'area, individuata in planimetria con la lettera D, che si estende fino alla radice del molo di sottoflutto, destinata a verde pubblico e alla collocazione di strutture mobili di facile rimozione da adibire a servizi strumentali alla nautica da diporto, a servizi di pubblica utilità, servizi igienici. Anche la suddetta area può essere utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni turistico-ricreative-religiose, previa autorizzazione dell'Ente concedente.

Art. 4 **Darsena**

All'interno del piazzale di parcheggio di cui all'art.3, comma2, in direzione nord, insiste lo scivolo della darsena, evidenziato in blu nell'allegata planimetria. Lo specchio acqueo prospiciente, evidenziato in blu, è destinato alle attività di varo ed alaggio di unità da diporto mediante l'impiego di carrelli. Il predetto specchio acqueo dovrà essere lasciato libero per le manovre nautiche e per lo svolgimento delle operazioni anzidette.

Adiacente al suddetto scivolo, lato est è prevista la realizzazione di un banchinamento destinata ad un'area mercatale connessa alle attività di pesca evidenziato nell'allegata planimetria con linea tratteggiata turchese.

I restanti tratti di banchina a coronamento della darsena dei pescatori e l'intero specchio acqueo interno alla stessa, evidenziati in verde scuro nell'allegata planimetria, sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca e da diporto per residenti nel Comune di Monte di Procida, anche mediante l'utilizzo di pontili galleggianti. All'interno della predetta darsena sono previsti sottobanchinamenti destinati a passaggio e deposito reti.

Art. 5 **Banchina di riva**

- 1 A seguire rispetto alla darsena di cui all'art. 4, lungo la linea di costa interna e fino all'angolo di levante del porto, il prospiciente specchio acqueo evidenziato in arancio nell'allegata planimetria, è destinato all'attività di ormeggio di unità da diporto mediante l'installazione di pontili. All'interno del predetto specchio acqueo è localizzato l'ormeggio per i mezzi navali appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
- 2 L'angolo di levante del porto, costituito da una piccola spiaggia attrezzata evidenziata in marrone chiaro nell'allegata planimetria, è destinata alla sola elioterapia.

Art. 6 **Molo di sottoflutto**

- 1 Sul molo di sottoflutto, individuato con la lettera E, allo stato oggetto di interventi, è vietato l'accesso veicolare e pedonale per l'intera lunghezza, fino al completamento degli interventi infrastrutturali ancora in itinere.

2. Lo specchio acqueo prospiciente il suddetto molo, evidenziato in arancio nell'allegata planimetria, è riservato all'ormeggio di unità mediante campi boe o in sostituzione mediante moduli di pontili galleggianti, individuati e destinati alle seguenti attività: diporto, pesca di medio tonnellaggio, noleggio, diving, sport acquatici (F.I.M., F.I.V.). La definizione delle dimensioni dei singoli campi boa dovrà tenere conto delle esigenze di passaggio ed evolutive delle imbarcazioni dirette e provenienti dalla darsena e/o dagli altri punti di ormeggio.
3. Alla scogliera di protezione della darsena dei pescatori, nel tratto individuato con la lettera F nell'allegata planimetria, è possibile collocare sul lato esterno uno o più moduli di pontili galleggianti a servizio dei vari campi boa.

Art. 7

Attività nel porto

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e se non in concessione devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima previa emissione di apposita Ordinanza ai sensi degli Artt. 17, 30, 68, 81, 1161 e 1174 del Codice della Navigazione nonché Art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione, contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie nonché ipotesi di deroghe per circostanze eccezionali;
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo n. 9 del 24/02/2011 pubblicato sul BURC n 14 del 28/02/2011 e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario n. 12 del 11/3/2011 e ss.mm.e ii. nonché da provvedimenti di settore redatti dalle Autorità competenti attinenti periodi ed orari di fruizione.
3. Le attività di varo e alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Autorità Marittima previa emissione di apposito provvedimento contenente modalità e tempi. Ove tali aree fossero oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione della Regione Campania quale Ente concedente e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19 Legge. n. 241/1990. La SCIA, in triplice copia ed in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania, all'Autorità Marittima ed al Comune. In particolare, le attività di varo ed alaggio esercitate ai sensi dell'Art. 68 Codice della Navigazione possono svolgersi per esigenze di sicurezza connesse alla peculiarità dei luoghi, solo mediante automezzo munito di gru, che sosti in banchina per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni, secondo le modalità contenute nell'Ordinanza a cura dell'Autorità Marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 11.

Art. 8

Tutela contro gli Inquinamenti

1. Nel Porto è vietato il getto, l'abbandono di rifiuti e oggetti di qualsiasi genere, di liquidi inquinanti, liquami e detriti.

2. Per i rifiuti solidi, l'utente deve preordinare la raccolta differenziata, separando i rifiuti ordinari ed alimentari, che vanno ben chiusi in sacchi di polietilene, dal vetro, plastica, carta e alluminio e quindi depositarli nei rispettivi contenitori destinati per la raccolta differenziata.
3. E' fatto divieto di depositare o di abbandonare le esche e il pesce vivo o morto nei cassonetti dei rifiuti, ovvero in ambito portuale.
4. I rifiuti tossici e nocivi (batterie esauste, oli usati, barattoli di vernice vuoti ecc.) devono essere trattati con la massima attenzione e rigorosamente depositati negli appositi contenitori speciali.
5. In porto è vietato lo scarico di sentine e, in genere, il rilascio in mare di qualsiasi liquido e/o sostanza, in particolari idrocarburi. In caso di versamento accidentale di idrocarburi in mare, nei pontili o a terra il responsabile deve immediatamente avvisare l'Autorità Marittima, le imbarcazioni vicine e quanti si trovano sul luogo, anche ai fini della prevenzione incendio.
6. Il concessionario, dietro istruttoria con l'Ente concedente, al fine di svolgere attività complementari e funzionali all'attività da diporto nonchè offrire ai diportisti ospiti dell'approdo un servizio di svuotamento dei serbatoi dei servizi igienici, potrà valutare la possibilità di chiedere di allocare moduli galleggianti esclusivamente destinati alle finalità in premessa.

Art. 9

Obblighi dei concessionari

1. Oltre a quanto riportato nei singoli atti di concessione demaniale marittima, i concessionari hanno l'obbligo di osservare la normativa nazionale e regionale, nonchè il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e Viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/3/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010 oltre agli altri provvedimenti emessi dalla Direzione Generale Mobilità in materia di demanio marittimo.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate all'art. 11 e sono passibili di decadenza ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione

Art. 10

Divieti

1. All'interno del porto di Acquamorta, salvo autorizzazione dell'Autorità Marittima ovvero espresse deroghe contenute nel presente atto o in specifici provvedimenti abilitativi demaniali, nel porto è vietato:
 - effettuare lavori di manutenzione delle unità navali;
 - occupare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli, i pontili, le scogliere e le spiagge, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo n. 9 del 24/02/2011 pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011 e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario n. 12 del 11/3/2011 e ss.mm.e ii., salvo l'adozione di provvedimenti specifici riferiti alla vendita al dettaglio del pescato, da adottare da parte dell'Amministrazione comunale di concerto con l'A.S.L. di competenza, anche mediante l'utilizzo dell'area mercatale di cui all'Art. 4 comma 2.;
 - effettuare la pesca, la balneazione, l'ancoraggio, l'ormeggio non autorizzato, le attività sportive in genere e la sosta di unità navali in luoghi non destinati all'ormeggio.
 - ormeggiare in modo da costituire intralcio o pericolo alle manovre delle altre unità ovvero da impedire l'agibilità dello scalo di alaggio e varo.
 - eseguire, nelle aree portuali, il lavaggio di imbarcazioni, natanti nonché autoveicoli e motoveicoli.
 - accendere fuochi se non espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima/Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - fare uso di segnalamenti acustici e luminosi non necessari o non prescritti ai fini della sicurezza della navigazione;

- effettuare immersioni, per qualunque finalità se non opportunamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
- ingombrare, con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti ecc.) o, comunque, con oggetti o materiali di qualunque natura le banchine, i moli, i pontili e tutte le aree non espressamente destinati a tale scopo, in assenza di specifica autorizzazione;
- non è consentito l'occupazione di spazi demaniali mediante l'utilizzo di attrezzature balneari, le quali possono essere esclusivamente apposte sugli arenili liberi del Comune.

I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 11

Art. 11

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 54, 1161, 1164, 1174, 1231, 1235 e 1251 Cod. Nav, ovvero, alle disposizioni di cui alla Legge 689/81, D.P.R. 571/1982, D.Lgs.vo 171/2005 e ss.mm.ii., Legge Regionale n. 1/2014 del 09.01.2014 salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente mare
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione nonché la normativa in materia di pesca, ambiente/rifiuti, diporto e sicurezza della navigazione.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali della direzione Generale Mobilità – UOD 04 e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.